



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 12/CSAT del 20 Novembre 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 17 Novembre 2025
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Reclamo della società VIRTUS ALBA SAN NICOLA in riferimento al C.U. n. 17/D.P. Caserta del 6/11/2025.

Gara – Virtus Alba San Nicola / Enzo Moretti Academy Srl del 1.11.2025 – Campionato Under 15 Prov. (Ce).

Perdita della Gara, per posizione irregolare.

La società Virtus Alba San Nicola proponeva reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U: N.17 del 6/11/2025, con la quale il GST aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 con un punto di penalizzazione in classifica; l'ammenda di euro 300.00 alla società; la squalifica per una giornata per il calciatore Aslani Alteo e la squalifica per una giornata per il dirigente accompagnatore sig. Di Rienzo Riccardo, sul presupposto che aveva partecipato alla gara il calciatore Aslani Alteo in posizione irregolare non essendo tesserato per la stagione agonistica 25/26 con la società reclamante deduceva la reclamante che in data 16/10/25 aveva creato sul portale tesseramenti LND la pratica SG16318011 per il tesseramento del calciatore Aslani Alteo, straniero minorenne, ma l'ufficio tesseramento non aveva mai proceduto alla validazione o all'approvazione entro la data della gara del 1/11/2025. La reclamante, pertanto, avendo assolto tempestivamente ad ogni obbligo e non avendo ricevuto segnalazioni di irregolarità, riteneva correttamente che la convalida sarebbe avvenuta in tempi congrui e schierava il calciatore nella gara in oggetto. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo con conseguenziale ripristino del risultato conseguito sul campo, annullamento delle squalifiche e dell'ammenda, anche sul presupposto di assenza di colpa della società e di colpevole ritardo degli ufficiali federali. Nel reclamo, infine, la società Virtus Alba San Nicola evidenziava precedenti giudiziali con i quali la CSAT Campania, il TFT Lazio e la CFA in casi analoghi avevano accolto le tesi della reclamante. La CSAT, letto il referto di gara, il reclamo così come proposto ed effettuate le indagini presso gli uffici Tesseramento competenti, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nella fattispecie si discute circa il tesseramento di un calciatore straniero minore per il quale ex art. 39 e 40 quarter delle NOIF, può prendere parte ad una gara solo a seguito di comunicazione da parte dell'ufficio che avviene attraverso l'approvazione del tesseramento. A nulla vale la considerazione che era trascorso un tempo, per così dire, ragionevole tra la richiesta del tesseramento e la data della gara in oggetto; Trattandosi di calciatore straniero minore l'esame della pratica di tesseramento impone dei tempi più lunghi e, comunque, la società, non avrebbe potuto schierare il calciatore. La stessa avrebbe potuto per tempo informarsi presso gli uffici competenti dello stato della pratica e non procedere, comunque, a schierare il calciatore nella gara in oggetto. A nulla, infine, valgono i precedenti giudiziali evocati dalla reclamante in quanto del tutto inconferenti con la fattispecie in oggetto. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 17/D.P. Caserta del 6/11/2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.11.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Reclamo della società NOCERINA CALCIO A5 in riferimento al C.U. n. 27/C5 del 6/11/2025.

Gara – Nocerina Calcio A5 / Belvedere 1998 del 1.11.2025 – Campionato Calcio A5 serie C2.

Squalifica Baldi Matteo (fino al 6/1/2026)

La società Asd Nocerina Calcio A5 proponeva reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica sino a tutto il 6/01/2026 inflitta all'allenatore sig. Baldi Matteo, dal GST e pubblicata sul C.U. n.27/C5 del 6/11/2025. Quest'ultimo squalificava l'allenatore reo di essere entrato sul terreno di gioco con atteggiamento intimidatorio e rivolgendo minacce di morte verso i calciatori della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgere le predette minacce anche nei confronti del DDG ed al termine della gara sostava nello spazio antistante gli spogliatoi del DDG reiterando le minacce nei confronti di quest'ultimo invitandolo a non riportare nulla di quanto accaduto nel referto di gara e tardava l'uscita dagli spogliatoi. Deduceva la società reclamante che i fatti non si erano verificati per come descritti nel referto di gara. In particolare il sig. Baldi Matteo era intervenuto nei confronti di un calciatore avversario per allontanarlo verso il TDG e per evitare che la situazione potesse degenerare in discussioni o altre con un proprio calciatore. L'allenatore Baldi avrebbe soltanto chiesto al DDG in modo civile le motivazioni circa l'espulsione e la società reclamante concludeva per l'accoglimento del reclamo e conseguenziale annullamento e/o riduzione della squalifica. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. È noto che per le norme previste dal CGS, il referto di gara costituisce fonte privilegiata ed il DDG nello stesso riporta analiticamente i fatti per come accaduti e verificatisi nel tempo. I motivi del reclamo, così come dedotti, appaiono generici e non riescono a modificare, seppur in parte, i fatti descritti nel reclamo e la sanzione disciplinare adottata appare equa. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 27/C5 del 6/11/2025

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.11.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 20 Novembre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**